

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1716)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12 Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1974
(V. Stampato n. 1760)*

d'iniziativa del deputato MAMMI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 1974*

**Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente terzo comma:

« Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37 ».

All'articolo 39 della suddetta legge è inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:

« L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile ».